

PIERO SANDULLI

ECONOMIA CIRCOLARE E SPORT*
(LE PRASSI VIRTUOSE NEL SETTORE SPORTIVO, ALLA LUCE DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001)

ABSTRACT: Nel presente articolo viene analizzato il tema dell'economia circolare e delle prassi virtuose all'interno del mondo sportivo.

Partendo dall'analisi della normativa più recente introdotta dal Legislatore, anche in ambito comunitario, su tale materia, viene rivolta l'attenzione alle direttive emanate dalla FIGC e dalle altre federazioni sportive, in applicazione delle leggi vigenti.

Dopo l'esame delle buone pratiche adottate dagli Enti, l'Autore conclude con una serie di riflessioni sulla possibile ottimizzazione delle attuali prassi virtuose esistenti in ambito sportivo, con particolare riferimento al ruolo attivo da assegnare ai tifosi, al monitoraggio dei flussi anomali delle scommesse ed alla costruzione di impianti volti a valorizzare i vivai dello sport, tutte attività da tornare a sottoporre al controllo autorevole del CONI.

PAROLE CHIAVE: sport, protocolli, modelli virtuosi, responsabilità penale, scriminanti, CONI

SOMMARIO

1. Posizione del tema. – **2.** Il decreto legislativo n. 231 del 2001. – **3.** La legge n. 39 del 3 maggio 2019. – **4.** Esame dei procedimenti virtuosi e delle buone prassi nel settore dello sport. – **5.** I vivai dello sport. – **6.** I ruoli di mediazione del Comitato Olimpico. – **7.** Conclusione.

1. Posizione del tema.

La definizione di economia circolare nasce, tra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta, dello scorso secolo, il ventesimo, ad opera di studiosi di discipline non giuridiche¹.

Invero, nel nostro sistema giuridico non è stata ancora data la necessaria ed opportuna attenzione al tema dello sviluppo sostenibile, al quale tende l'economia circolare².

* Relazione svolta il 3 giugno 2020, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nel convegno in tema di "Aspetti legali dell'economia circolare".

¹ Il primo studio in cui si teorizza il concetto di "economia circolare" è dell'economista statunitense K.E. Boulding, "The economics of the coming space ship earth", nel 1966.

² Vedi, E. Scotti "Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare" in D. Ec. 2019, p. 493; F. De Leonardis "Il futuro del

In sostanza, devono ricercarsi, nel nostro sistema normativo, le pratiche virtuose che consentano, attraverso la cultura del riciclaggio e del recupero di energie, comportamenti idonei a determinare prassi in grado di incidere positivamente sul sistema economico – giuridico. Detti comportamenti, però, possono essere considerati, ai fini del presente studio, nell'individuazione di quelle pratiche virtuose e protocolli in grado di garantire vantaggi (anche di natura economica), che possano arrecare ottimizzazioni al sistema produttivo, sia sotto il profilo dei costi, che dal punto di vista del miglioramento del prodotto.

Una volta identificato l'ambito di indagine è necessario comprendere se tali virtuosi comportamenti, nonché detto risparmio di energie, possano trovare spazio anche nel mondo dello sport ed in quale misura e nell'ambito di quali circostanze ciò sia in condizione di avvenire³.

2. Il decreto legislativo n. 231 del 2001.

I modelli virtuosi, nel nostro ordinamento, hanno trovato spazio in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 dell'otto giugno 2001, in vigore dal successivo 4 luglio.

All'articolo 6, comma 1, di tale provvedimento, si chiarisce che l'ente non risponde penalmente se l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, il modello virtuoso è costituito dalla gestione degli eventi, operata tempestivamente e, comunque, prima del fatto penalmente sanzionabile, determinando una circostanza scriminate per l'ente.

Tale riflessione, nonché la particolare attenzione dedicata dal legislatore ai comportamenti virtuosi, sono rilevanti per l'analisi del nostro tema. L'indagine deve, dunque, seguire l'*iter* delle prassi virtuose nel mondo dello sport, anche se in esso non possono sempre venire in rilievo ipotesi di economia del riciclaggio e del recupero di energia.

Tuttavia, le ottimizzazioni danno, comunque, vita a vicende meritevoli di attenzione ed in grado di generare risultati misurabili, anche economicamente, *sub specie* di valorizzazione del

diritto ambientale: il sogno dell'economia circolare", in Studi in tema di economia circolare, a cura di F. De Leonardis, Macerata 2019, p. 11.

³ Saranno estranei al presente studio i comportamenti virtuosi relativi al riciclo dei materiali che hanno portato a realizzare il fondo di alcuni terreni da giuoco sintetici, mediante il riciclo di copertoni usati, in www.giocopulito.it.

prodotto offerto ai consumatori.

3. La legge n. 39 del 3 maggio 2019.

Con la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa, in tema di manipolazione di competizioni sportive, Convenzione del 18 settembre 2014, recepita nel nostro sistema normativo con la legge del 3 maggio 2019, n. 39 (in vigore dal 17 maggio 2019)⁴, anche per il mondo sportivo si è aperta ufficialmente la porta del decreto legislativo n. 231 del 2001 e delle sue virtuose prassi organizzative, anche se già in precedenza esse avevano trovato alcune applicazioni⁵.

Dunque, i comportamenti propositivi ed i modelli organizzativi vanno valutati ai fini scriminanti anche in merito ai delitti ed alle contravvenzioni originati da vicende sportive⁶.

E' necessario, dunque, esaminare i protocolli virtuosi che possano consentire, anche nel mondo sportivo, la scriminante di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231/01⁷.

Invero, la legge n. 39 del 2019 inserisce la normativa inerente l'illecito sportivo, dettata con la legge n. 401 del 1989, tra quelle che, in base a protocolli ed a codici etici, possano fruire di scriminanti per le società sportive vittime di comportamenti illeciti di propri tesserati o di terzi.

Del resto in tale direzione si è mossa, da tempo –come detto - la giurisprudenza dei giudici sportivi (in particolare di quelli sedenti presso la F.I.G.C.) e tale apertura è stata, successivamente, recepita dal legislatore federale che, nel varare il codice di Giustizia sportiva, nel giugno del 2019, ha previsto (con l'articolo 7) che “al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6 il giudice valuta l'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'articolo 7, comma 5, dello Statuto” della Federcalcio”.

⁴ La legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2019 ed è operativa di effetti dal giorno successivo.

⁵ Già dal 2012 alcune società sportive, militanti in ambito F.I.G.C., avevano applicato prassi comportamentali virtuose e codici etici. Vedi sul punto la sentenza della Corte di giustizia federale relativa al Novara Calcio del 13 ottobre 2012, in C.U. n. 68/CGF.

⁶ La legge n. 39, del 2019, inserisce, nel decreto legislativo n. 231, 8 giugno 2001, l'articolo 25 quaterdecies, rubricato frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. Detto articolo così recita: “in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a) del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

⁷ Va ricordato che la legge n. 39 del 2019 recepisce la convenzione europea di Magglingen del precedente 18 settembre 2014. In detta convenzione all'articolo 1, comma 1, si legge: “lo scopo della presente convenzione è combattere la manipolazione di competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport”. L'articolo 2, rubricato principi guida, chiarisce: “la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive assicura il rispetto tra l'altro, dei seguenti principi: a) diritti umani; b) legalità; c) proporzionalità; d) protezione della vita privata e dei dati personali. Nel capo II dedicato alla prevenzione, cooperazione ed altre misure trovano spazio l'educazione e la sensibilizzazione (art. 6), nonché le pratiche virtuose (art.7, comma 2).

Infatti, quasi in contemporanea con l'emanazione del nuovo Codice di giustizia sportiva ed in coordinamento con esso, la F.I.G.C. aveva aggiornato il proprio Statuto⁸.

Nel sopra richiamato comma quinto, dell'articolo 7, si legge: "il Consiglio federale, sentite le leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società, che partecipano a campionati nazionali, adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, debbono prevedere:

- a) Le misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) L'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo, che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- c) L'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello⁹;
- d) la nomina di un organismo di garanzia, composto da persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, incaricato di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento".

Alla luce delle normative, sopra richiamate ed interne alla Federcalcio, le prassi virtuose da prendere in considerazione, ai fini della presente analisi, travalicano il campo del solo illecito sportivo, di cui alla legge n. 401 del 1989, per estendersi a qualsiasi procedura, sia di natura amministrativa, che di tipo tecnico-sportivo, adottata, necessariamente da una società sportiva che partecipa a campionati nazionali, gestiti dalle quattro diverse leghe operanti presso la Federcalcio¹⁰.

In precedenza, il Comitato Olimpico, come viatico alle federazioni ed alle discipline associate, si era dotato di un proprio Codice etico.¹¹ Analogamente la società Coni Servizi (oggi

⁸ Il 28 giugno 2019, approvato dalla Giunta del CONI con deliberazione del 16 luglio 2019, n. 299.

⁹ Va, però, ricordato che i controlli sugli atleti, cui è imposto l'obbligo di non effettuare scommesse (art. 10, comma 2 del codice di comportamento sportivo del CONI del 30 ottobre 2012), non possono, in ogni caso, eccedere i limiti imposti dalla legge n. 300, del 20 maggio 1970, nella quale sono previsti (art. 4) i confini di detti controlli.

¹⁰ A distanza di un anno da tale obbligo è interessante verificare lo stato di attuazione (formale e sostanziale) di dette norme da parte delle società sportive.

¹¹ Il codice etico del CONI è conseguente all'adesione di esso, avvenuta nel 2016 al Global Compact un codice volontario che

denominata Sport e Salute) aveva predisposto il proprio Codice etico ed il suo modello organizzativo, alla luce della normativa dettata dal decreto legislativo n. 231, del 2001¹².

4. Esame dei procedimenti virtuosi e delle buone prassi nel settore dello sport.

Alla luce della normativa e dei provvedimenti in precedenza individuati, ai quali va certamente aggiunto quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 86 del 2019, in tema di coinvolgimento dei tifosi nell'organizzazione delle società sportive¹³, possiamo tentare di operare alcune prime analisi critiche al sistema che ne è scaturito, per poi giungere ad una ottimizzazione di esso, in ottica di prassi virtuose.

Appare evidente che le prassi debbono essere necessariamente recepite e promosse da tutte le federazioni, in particolare quelle finalizzate alla responsabilizzazione dei tifosi, il cui ruolo, di consumatori dello spettacolo sportivo, deve essere esteso ben oltre il minimo risalto ad essi attribuito dall'articolo 4 della legge n. 86 del 2019, che, come è noto, troverà applicazione solo nel febbraio del 2021.

Invero, assegnare un ruolo attivo ai tifosi può costituire in Italia, come è già accaduto in altri paesi, il modo per risolvere la antica questione della violenza negli stadi ed in prossimità di essi¹⁴. Soltanto con la responsabilizzazione dei tifosi sarà possibile creare utili sinergie tra organizzatori e fruitori dello spettacolo sportivo, idonee ad isolare le frange violente della tifoseria e quelle più propense al malaffare, che ad appoggiare i propri beniamini. La creazione

promuove un'economia globale sostenibile, definendo dieci principi sostanziali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e anticorruzione. **Diritti Umani:** 1. Le aziende devono sostenere e rispettare le disposizioni internazionali in materia di diritti umani; 2. Le aziende si devono assicurare di non essere corresponsabili nell'abuso delle norme in materia di diritti umani; **Lavoro:** 3. Le aziende devono sostenere la libertà di associazione e il riconoscimento dei diritti di contrattazione collettiva; 4. Le aziende devono sostenere l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio; 5. Le aziende devono sostenere l'abolizione del lavoro minorile; 6. Le aziende devono sostenere l'eliminazione delle discriminazioni in materia di lavoro e occupazione; **Ambiente:** 7. Le aziende devono sostenere un approccio preventivo alle sfide ambientali; 8. Le aziende devono intraprendere iniziative per la promozione della responsabilità ambientale; 9. Le aziende devono incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecocompatibili; **Anticorruzione:** 10. Le aziende devono lottare contro la corruzione in tutte le sue forme, incluse l'estorsione e la concussione.

¹² Il Codice etico della Coni Servizi è dell'ottobre 2012. Tale codice va, però, rimeditato in considerazione della mutata missione della Sport e Salute S.p.A.. Il modello organizzativo di gestione e di controllo ai sensi della normativa n. 231 del 2001 è più recente e per l'ultima volta è stato rivisitato il 2 luglio 2019.

¹³ L'art. 4 della legge n. 86 del 2019, così recita: "Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi. Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

¹⁴ Vedi, sul punto, P. Sandulli, Un nuovo ruolo per i tifosi in RDES 2020, fasc. 1.

e sottoscrizione di protocolli virtuosi potrà realizzare il giusto dosaggio per la riuscita di detta opera di bonifica.

Inoltre, molte leghe hanno dato vita, in collaborazione con società informatiche, a strutture di monitoraggio dei flussi anomali di scommesse, circostanze queste che possano far sospettare l'esistenza di incontri combinati, ciò al fine di evitare ipotesi di frodi sportive, da impedire denunciando preventivamente tali flussi, ed evitando il coinvolgimento delle società affiliate, anche soltanto in ipotesi di "responsabilità presunta".

Accanto a questa prima misura bisognerà provvedere alla costruzione di impianti sportivi in grado di consentire la fruizione dello spettacolo e di produrre il minimo impatto ambientale¹⁵.

Ciò potrà realizzarsi, sia utilizzando i fondi europei, stanziati per porre rimedio alla crisi economica, procurata dalla pandemia del covid-19, che mutando, radicalmente, il modello operativo dell'Istituto di credito finanziario¹⁶.

Invero, solo attraverso un massiccio piano di opere pubbliche e di semplificazioni normative il Paese potrà risollevarsi dall'epidemia e dalle sue conseguenze economiche. Da tale programmazione lo sport non potrà restare escluso, sia per l'importanza sociale del fenomeno, che per l'impatto economico che le opere pubbliche e private, in campo sportivo, possono produrre.

Anche sotto il profilo della semplificazione normativa bisognerà cogliere l'occasione, offerta dalle deleghe contenute nella legge n. 86 del 2019, per porre fine al "corto circuito" verificatosi nel settore a seguito delle mutate funzioni della Coni Servizi (oggi Sport e Salute), ben delineando gli ambiti di azione del CONI (ente pubblico) e della Sport e Salute SpA (società di capitali posseduta al 100% dal Ministero delle Finanze)¹⁷.

5. I vivai dello sport.

Sulla stessa base etica e virtuosa vanno costruiti i centri sportivi i quali, prima di preoccuparsi di individuare gli atleti con velleità olimpiche, devono educare i cittadini futuri, atteso che la

¹⁵ Detti impianti dovranno essere realizzati secondo i dettami dell'articolo 11, della legge del 4 aprile 2007, n. 41, rimasti, per troppo tempo, lettera morta. Tale articolo prevede lo studio di "un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economico finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali".

¹⁶ Costituito con la legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, ma mai concretamente ristrutturato, dopo che il decreto legislativo n. 385 del 1993 aveva pesantemente inciso la norma costitutiva.

¹⁷ Vedi sul punto: P. Sandulli "Una nuova filiera del mondo sportivo" in www.judicum.it, Rivista in digitale, 2020.

funzione educativa dello sport è, per molti versi, analoga a quella della scuola. Ciò presuppone la formazione completa, dal punto di vista sportivo e pedagogico, degli istruttori (veri e propri educatori dei ragazzi), per i quali occorre prevedere una specifica preparazione.

L'occasione, per tale integrazione scuola-sport, è offerta dal dettato dell'articolo 2 della legge n. 86 del 2019, già operativo di effetti, che consente di dar vita a nuove sinergie nel settore, sotto la guida della "Sport e Salute", perché dette scuole sportive operano nel settore "pedagogico-terapeutico" di competenza della società di capitali¹⁸.

Invero, anche se non pienamente afferente al concetto di economia circolare, appare evidente che dalla sinergia scuola-sport non possono non derivare pratiche virtuose, in grado di determinare nuovi percorsi educativi, forieri di ottimizzazione per entrambi i segmenti.

6. Il ruolo di mediazione del Comitato Olimpico.

Nel ricostruire le buone prassi nell'ambito sportivo, suscitate anche dall'estensione della normativa, prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2001, a tale settore, non è possibile non ricordare la necessità di restituire al CONI il suo ruolo di autorevole compositore, delle liti, nonché di controllore dell'effettivo utilizzo delle prassi virtuose, che la normativa in esame impone.

Va, al riguardo, considerato che quel ruolo del Comitato Olimpico, enfatizzato dalla istituzione, nel 2001¹⁹, della Camera di conciliazione ed arbitrato, è stato successivamente disatteso, con la modifica dello Statuto del CONI, intervenuta nel 2007. Appare oggi necessario il recupero di quel ruolo, non solo per la sua propria finalità di autorevole compositore delle liti insorte all'interno del mondo dello sport, che è sempre preferibile che siano risolte all'interno di esso; ma anche perché deve essere considerato che solo il CONI, attraverso il recupero di tale funzione di composizione pregiudiziale, è in grado di dare razionalità applicativa alle diverse regole in deroga che le varie federazioni stanno mettendo in campo per dare corpo alla ripresa delle attività sportive ed agonistiche, dopo il "tempo sospeso" imposto dalla emergenza del coronavirus.

Quindi, prima della decisione delle doglianze, prevista dall'articolo 218 del decreto legge n. 34

¹⁸ Al riguardo: P. Sandulli, La ripartenza dello sport, in Riv. Dir. Sportivo, Digitale, 2020.

¹⁹ Il regolamento della Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport è stato approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 1305 del 2005. Dopo la sua istituzione avvenuta nel 2001.

del 19 maggio 2020²⁰, sarebbe auspicabile che il Comitato Olimpico operi una mediazione di tali vertenze, sul presupposto della eccezionalità delle previsioni derogatorie, autorizzate dal “decreto rilancio”, per giungere ad una conciliazione basata sull’incontro e sulla condivisione delle volontà delle parti, più che mai necessaria dopo tali tragici eventi.

Potrebbe derivarne un risparmio di energie processuali, basato sulla comunità di intenti, quella di dare nuovo impulso, non solo allo sport, ma alle attività economiche da esso prodotte, per un effettivo rilancio del Paese.

7. Conclusione.

Il tema virtuoso dell’economia circolare e delle prassi del recupero delle energie, da esso operate, possono e debbono dilatarsi al fine di produrre, anche in settori, non strettamente legati all’ecologia ed all’ambiente, risultati ottimali e virtuosi, destinati ad operare una vera e propria rivoluzione nel modo di organizzare la vita sociale, basata sul risparmio di energie, nonché sull’attitudine a dar vita a modelli di organizzazione gestione e controllo ai quali, necessariamente, ogni settore dell’economia deve ispirarsi.

La rimodulazione e condivisione degli obiettivi ci è stata imposta dalla pandemia, che ha fatto, prepotentemente, riemergere il concetto di “bene comune” che si è sostituito al “relativismo egoista” anche nel modo di interpretare il nostro rapporto con la natura.

Alla luce di ciò, a tali modelli non deve restare estraneo il mondo sportivo.

Invero, l’estensione della normativa, prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2001, al settore sportivo, attraverso il riferimento ai reati relativi all’illecito sportivo (la legge n. 401 del 1989), non deve dar vita ad un semplice allargamento della materia in tema di responsabilità amministrativa degli enti e delle associazioni, bensì dell’allungamento di vita all’importazione, nel mondo dello sport, di nuove abitudini e di un mutato modo di concepire la fruizione degli eventi sportivi attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti di esso (atleti – tecnici – tifosi – impianti).

Anche, utilizzando, al fine educativo delle nuove generazioni, i modelli virtuosi finalizzati al recupero delle energie produttive del Paese ed il risparmio di energie.

Invero, non va tutelato attraverso i preposti all’ordine pubblico, ciò che deve tornare ad essere

²⁰ Vedi, al riguardo, A. Gambino, P. Sandulli, M. Morgese, Giustizia sportiva d’emergenza, in Giustizia civile.com 2020.

solo uno spettacolo da fruirsi, senza necessità di alcun controllo, se non quello autodeterminato dagli spettatori e dal rispetto delle regole ad opera degli atleti protagonisti delle prestazioni sportive.

Auguriamoci di volgere in positivo l'occasione nefasta della pandemia che non dia vita solo ad una platonica "isola di utopia", ma che sia foriera dell'effettiva costruzione di un sistema virtuoso in grado di concepire lo sport, come pratica per lo sviluppo fisico, come spettacolo per lo sviluppo culturale e come progresso per lo sviluppo ecologico degli impianti.